

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore nove e quindici minuti, in Castelfiorentino piazza del Popolo n. 1, davanti a me dottor Federico Favilli notaio in Castelfiorentino, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

è comparsa:

- TADDEI Paola, nata a Castelfiorentino il 17 agosto 1963, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza, quale Amministratore Unico, della società **"FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO - S.R.L."** unipersonale, con sede in Castelfiorentino piazza del Popolo n. 1, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) integralmente versato, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 05650600488, che costituisce altresì codice fiscale e partita IVA, iscritta al n. 563687 R.E.A.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo la quale mi dichiara che si è riunita in questo giorno, luogo ed ora l'assemblea della suddetta società per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche ed adeguamenti al vigente statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea essa stessa comparsa la quale mi dichiara e mi fa constatare da pubblico verbale:

- che alla presente assemblea è presente l'intero organo amministrativo nella persona di se stessa, quale Amministratore Unico;

- che alla presente assemblea è presente l'intera compagine sociale ovvero il Comune di Castelfiorentino, con sede in Castelfiorentino piazza del Popolo n. 1, debitamente rappresentato;

- che il predetto socio risulta regolarmente al R.I. e legittimato ad intervenire all'assemblea con diritto di voto;

- che alla presente assemblea è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori Nello Parrini, nato a Castelfiorentino il 14 maggio 1954 Presidente, Massimo Gronchi nato a Castelfiorentino il 7 agosto 1961 membro effettivo e Valentina Vanni, nata a Empoli il 25 febbraio 1974 membro effettivo;

- che tutti gli intervenuti, soci, amministratori e sindaci detti, si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

Essendo quindi presenti al completo l'organo amministrativo, il Collegio Sindacale e la compagine sociale, l'assemblea

Registrato
a Empoli
il 03/10/2018
al n. 6919
Serie 1T
Esatti euro
356,00

è, così come mi dichiara il presidente, validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, atta e valida a deliberare sull'argomento di cui al suddetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente si sofferma ampiamente sulle ragioni ed opportunità che oggi inducono a modificare il vigente Statuto sociale in modo da adeguarlo alle sopravvenute recenti modifiche normative.

Il presidente illustra quindi diffusamente agli intervenuti il nuovo testo proposto per l'adozione, già depositato presso la sede nei giorni precedenti.

L'assemblea, udita la relazione del presidente e dopo discussione, all'unanimità dei presenti

delibera:

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale e, conseguentemente, di modificarne le clausole nella formulazione che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il notaio verbalizzante è delegato all'iscrizione di tutte le sopra indicate modifiche presso il Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun socio prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e trenta minuti.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della Società.

Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me a mano su quattro pagine di un foglio, io notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me sottoscrive ad ore nove e trentadue minuti.

f.to Paola TADDEI

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo

ALL. "A"
REP. 1612
RACC. 1273

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È confermata la costituzione della società a responsabilità limitata denominata: "**FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO - S.R.L.**" (in sigla anche "F.C.C. S.r.l.") ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile. Il funzionamento è regolato dalle disposizioni del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e da quelle richiamate all'art. 1, comma 4, di tale compendio normativo.

La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175. Il servizio farmaceutico e le connesse attività previste nel successivo art. 3 dello Statuto (Oggetto sociale), si collocano sul mercato in funzione di temperamento e calmierizzazione di possibili differenti condizioni, onde garantire la loro erogazione in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Pertanto il servizio svolto si colloca fra quelli di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 2 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

La sussistenza di tali condizioni, che ne giustificano la presenza, dovrà essere verificata annualmente, così come prevede l'art. 20 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 da parte

dell'Amministrazione Comunale, unico socio, con le modalità previste dall'art. 20 del citato d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 18.8.2000 n. 267); pertanto, è esclusa ogni partecipazione di capitale privato, se non imposta eccezionalmente da norme di legge ed alla condizione che tale partecipazione non comporti potere di veto o l'esercizio di influenza determinante.

Criterio fondamentale e vincolo cui la Società impronta la propria attività, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175, è quello di un'efficiente gestione, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Articolo 2 - Sede della Società

F.C.C. S.r.l. ha sede nel Comune di Castelfiorentino, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto principale la gestione di farmacie e, quindi, la vendita e la distribuzione di: (a) specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopa-

tici e di medicina naturale, presidi medico chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici; (b) specialità medicinali veterinarie; (c) prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti apistici e di erboristeria, complementi e integratori alimentari, prodotti dietetici speciali; (d) articoli per la puericoltura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini; (e) articoli e presidi sanitari, strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere; (f) prodotti cosmetici; (h) prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge.

F.C.C. potrà, altresì, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente:

- (i) svolgere attività di informazione ed educazione finalizzate al corretto uso del farmaco, nonché per l'aggiornamento professionale;
- (j) promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
- (k) eseguire prestazioni di servizi socio sanitari ad essa affidati nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica ;
- (l) curare l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione e distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi, nei limiti di cui all'art.144 del R.D. 27

luglio 1934 n. 102; (m) effettuare test di auto diagnosi e prestare servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, e il rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un proprio effettivo interesse.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quella di natura creditizia e finanziaria.

Le attività comprese nel presente articolo hanno come destinatari soggetti terzi in misura totalitaria, secondo l'affidamento disposto dal Comune di Castelfiorentino unico proprietario e la Società non potrà operare nell'interesse di altri soggetti o Enti non partecipanti, né costituire nuove società o partecipazioni in altre società, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e dai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 4 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

In ogni caso, i ricavi di eventuali compiti che non sono compresi nell'attività tipica e/o non rivolti al pubblico non potranno superare il 20% (venti per cento) dell'intero fatturato. La violazione costituisce grave irregolarità ai sensi de-

gli artt. 2909 c.c. e 15 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

F.C.C. S.r.l. è tenuta a rendere partecipi delle modalità di gestione dei propri servizi, i propri utenti e tutti cittadini, secondo le forme individuate come più opportune nel rispetto della disciplina sulla trasparenza (d.lgs. 14.3.2013 n. 33) complementare a quella dell'anticorruzione (legge 6.11.2012 n. 190) e con gli adempimenti ivi previsti.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VICENDE

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), formato da quote di partecipazione ai sensi di legge, anche non proporzionale ai conferimenti, ma nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Le quote di partecipazione dovranno appartenere solo ad enti pubblici.

Potranno inserire anche soci privati da scegliersi con procedimento di evidenza pubblica, nel duplice presupposto che la partecipazione sia imposta da disposizioni legislative nazionali e che all'atto del loro ingresso, nella misura percentuale di almeno il 30% (trenta per cento), corrisponda la rinuncia espressa al potere di veto ed all'esercitare un'influenza dominante ex art. 2359 c.c., come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

In caso di modificazione della componente societaria, con ingressi di altri enti pubblici o privati, saranno attribuiti al Comune di Castelfiorentino o agli enti pubblici i seguenti diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., relativamente all'obbligo che l'Amministratore unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale siano designati dal Comune (art 16 comma 2 lett c).

Tale clausola potrà formare oggetto di modifica solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 6 - Aumento del capitale sociale

La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinandone le modalità, in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Peraltro tale aumento dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e l'eventuale conferimento di beni immobili dovrà avvenire motivando la loro funzionalità per l'esercizio dell'attività funzionale all'oggetto sociale.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Partecipazioni sociali

Articolo 8 - Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, eccezion fatta per quanto previsto al precedente art. 5 per i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

Articolo 9 - Trasferimenti

Il trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni per atto tra vivi potrà avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci. In conformità all'art. 10 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175, l'alienazione o la costituzione di vincoli dovrà avvenire secondo le modalità del precedente art. 7, comma 1, del citato d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e potrà avvenire in deroga al principio di evidenza pubblica, con negoziazione diretta con singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione in caso di pluralità di soci.

Articolo 10 - Crisi aziendale

È fatto obbligo alla Società di predisporre un programma per la valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175. In ragione della natura, strut-

tura e dimensione della Società, l'integrazione degli strumenti di governo aziendale e rappresentata dalla disciplina applicativa dell'anticorruzione e della trasparenza che assumono, pertanto, rilievo anche ai fini dell'esercitato controllo da parte degli organi competenti (Comune, Amministratore unico, Collegio sindacale).

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Amministrazione della Società

La Società è amministrata da un Amministratore unico (d'ora in poi "Amministratore" o "Organo amministrativo"). Pertanto organi sociali sono l'Assemblea dei soci, l'Amministratore unico ed il Collegio sindacale.

Articolo 12 - Assemblea della Società

L'Assemblea della Società (d'ora in poi "Assemblea") è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 c.c.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, a cure dell'Organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato

per l'assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. In quest'ultimo caso, l'Organo amministrativo segnala, nella Relazione sulla Gestione, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci, al recapito da essi precedentemente comunicato ed annotato nel Libro dei soci, con mezzi (telefax, lettera, telegramma o posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare. La seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle norme applicabili.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza

delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di controllo non presenti.

L'Organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità o inattività dell'Organo amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo o da uno qualsiasi dei soci.

Si rimanda a quanto disposto dall'articolo 2367 c.c.

Articolo 14 - Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria può: (a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; (b) autorizzare gli atti di amministrazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria: (A) l'approvazione del bilancio; (B) la nomina e la

revoca degli amministratori e fra questi, nel caso in cui sia nominato un Consiglio d'Amministrazione, del Presidente; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; (C) la determinazione del compenso dell'Amministratore e dei Sindaci; (D) la deliberazione sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci.

Articolo 15 - Competenza dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: (a) le modifiche dello Statuto; (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; (c) l'emissione degli strumenti finanziari; (d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 16 - Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - Diritto di intervento e voto

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante, oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate, né organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Per quanto non espressamente indicato si applica l'art. 2372 del c.c.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea (d'ora in poi "Presidente"), anche a mezzo del proprio Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti d'Assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il voto, nelle Assemblee ordinarie, può essere espresso per lettera, telefax o posta elettronica e deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'assemblea stessa.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: (A) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; (B) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; (C) il testo del dispositivo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; (D) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; (E) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: (i) al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; (ii) al

momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; (F) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea; (G) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; (H) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

L'Organo amministrativo, con l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, trasmette il testo della proposta di deliberazione e dispone i metodi di espressione di voto.

Articolo 18 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: (a) cambiamento dell'oggetto sociale; (b) la trasformazione; (c) lo scioglimento anticipato; (d) la proroga della Società; (e) la revoca dello stato di liquidazione; (f) il trasferimento della sede sociale all'estero; (g) l'emissione di azioni privilegiate.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 19 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Organo amministrativo o in caso di sua indisponibilità da uno dei soci designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente, o a chi ne fa le veci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, il diritto alla partecipazione ed all'intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare e proclamare

il risultato. Degli esiti di tali operazioni deve essere dato conto nel verbale

L'Assemblea può nominare un Segretario scelto anche tra persone che non siano soci, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso unitamente al Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 20 - Recesso del socio

(da valere in caso di pluralità di soci)

Il socio può recedere dalla Società solo nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recedere deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo e le partecipazioni per le quali è esercitato non possono essere cedute fino alla conclusione dell'intera procedura di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 21 - Rimborso delle quote

(da valere in caso di pluralità di soci)

Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Dell'Amministratore unico

Articolo 22 - Competenze

Competono all'Amministratore unico tutti i poteri che ad esso spettano per legge, compresi quelli che sarebbero spettati ad un ipotetico Consiglio di Amministrazione, ovvero quelli che possono essere delegati dall'Assemblea fatta eccezione di quelli ad essa spettanti inderogabilmente.

Articolo 23 - Elezione

L'Amministratore è eletto dall'Assemblea, ferme restando le deroghe di cui al precedente articolo 14.

Valgono le incompatibilità di cui al d.lgs. 19.8.2016 n. 175 ed alla legge 15.7.1994 n. 444, richiamati dall'art. 11 d.lgs. 19.8.2016 n. 175, nonché quelle di cui al d.lgs. 14.3.2013 n. 33.

Esso viene eletto per la durata di un triennio.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci. L'Amministratore unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio.

È fatta salva la possibilità di revoca in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora la stessa avvenga senza giusta causa.

Qualora, per qualunque causa, venga a cessare deve convocarsi subito l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore. In tal caso l'amministratore resta in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Articolo 24 - Compenso

All'Amministratore spetta un compenso determinato dall'Assemblea entro i limiti fissati dal d.lgs. 19.8.2016 n. 175, sentito il Collegio sindacale, in ragione della complessità delle mansioni svolte e fatta esclusione in ogni caso

dell'indennità di fine servizio, ovvero di carattere premiale.

È fatto salvo l'aggiornamento del compenso secondo quanto potrà essere consentito dall'emanando decreto di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 11 del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

Articolo 25 - Funzionamento

L'Amministratore è tenuto a redigere il verbale delle decisioni assunte.

Spetta all'Amministratore la rappresentanza sociale e ad esso spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio.

La gestione della Società spetta esclusivamente all'Amministratore, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione nei casi previsti dal presente articolo.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi a: (a) la predisposizione del Bilancio; (b) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; (c) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea; (d) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; (e) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappre-

sentare nei medesimi la società stessa; (f) l'alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti; (g) le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; (h) l'assunzione dei mutui.

L'Amministratore unico può sottoporre all'Assemblea Piani Industriali relativi allo sviluppo di tutte o parte delle attività previste dall'oggetto sociale che possono comprendere piani economici e finanziari delle attività al fine di conseguire la relativa autorizzazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 29 e del presente Statuto, trattandosi di una società *in house*.

Del Collegio sindacale e dei controlli

Articolo 26 - Composizione del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile ex articoli 2409 bis e seguenti del codice civile spetta altresì al Collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una Società di revisione.

L'Assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso, riferito anche al controllo contabile eventualmente affidato.

I Sindaci eletti devono possedere e mantenere i requisiti di legge.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Articolo 27 - Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico procede alla compilazione del Bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 28 - Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale saranno così ripartiti: (a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; (b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa delibe-

razione dell'Assemblea.

Articolo 29 - Vigilanza e controllo analogo

I controlli cui è sottoposta la Società da parte del Comune di Castelfiorentino sono quelli di cui all'art. 2359 c.c., tipici delle società commerciali, nonché il controllo analogo di cui all'art. 2, lettera e) del d.lgs. 19.8.2016 n. 175.

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

Valgono le definizioni contenute nell'art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 175/2016

Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio. I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate, sono segnalati all'Organo amministrativo della Società.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 dello statuto societario, la Società è tenuta a trasmettere al Comune preventivamente alla loro adozione da parte degli organi societari i seguenti atti che dovranno formare oggetto di approvazione espressa da parte della Giunta Comunale: (a) entro il 31 dicembre di ogni anno: Bilancio di previsione per l'esercizio successivo con la indicazione dei programmi della Società, di eventuali iniziative che costituiscono atti di

straordinaria amministrazione ai sensi del codice civile; (b) proposte di modificazione del Contratto di servizio, proposte di modifiche allo Statuto che si ritenessero opportune; (c) invio di report economico-finanziari trimestrali in ordine all'andamento del servizio e con modalità da concordare tra l'organismo e la società; (d) entro il 15 marzo di ogni anno la proposta di Bilancio consuntivo con allegata relazione dettagliata circa l'attività svolta dalla Società nell'esercizio precedente.

Inoltre, periodicamente, con cadenza quadrimestrale, l'organo amministrativo riferirà mediante relazione in ordine all'andamento della gestione, per verificare lo stato di attuazione del programma societario, la realizzazione degli eventuali obiettivi, la proficuità della gestione sotto il profilo della sua efficienza, economicità ed efficacia dell'azione, concordandone le iniziative.

Il Comune potrà formulare eventuali osservazioni nonché indirizzi vincolanti per la Società, della cui realizzazione deve riferire periodicamente l'organo di amministrazione.

Inoltre, la Società deve provvedere all'invio di: (A) copia delle determinazioni dell'amministratore unico riportate nell'apposito registro dei verbali; (B) copia delle deliberazioni dell'Assemblea; (C) copia del verbale di verifica trimestrale del collegio sindacale.

La Società deve introdurre al proprio interno adeguati sistemi

di controllo di gestione e contabilità analitica con lo scopo di: (I) definire il costo di ciascuna tipologia di servizio erogato e di avviare miglioramenti di efficienza; (II) formulare in modo ottimale i prezzi di vendita dei servizi in modo da verificare il recupero dei costi; (III) garantire l'evidenziazione separata dei costi, ricavi e risultati di attività prestate nei confronti di terzi.

Norme finali

Articolo 30.- Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 31 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

In caso di contrasto tra le presenti clausole e la disciplina inderogabile le prime dovranno considerarsi automaticamente sostituite.

Articolo 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico

Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal
Presidente del Tribunale di Firenze.

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla no-
mina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

La modifica e la soppressione della presente clausola compro-
missoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei
soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale so-
ciale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i succes-
sivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
D.lgs. del 17.1.2003 n. 5.

f.to Paola TADDEI

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo

Certifico io sottoscritto, dott. Federico Favilli, Notaio in Firenze, iscritto nel Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 23.11.2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt.15 e sgg. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), composta di numero ventotto pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"*.
Firenze, il 10 ottobre 2018 nel mio studio in viale del Poggio Imperiale n. 14.

File firmato digitalmente dal notaio Federico Favilli